DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 25

Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali

Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, non più in vigore dal 20 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992-342-1992/art-25-regime-previdenziale-ed-assistenziale-dei-contratti-d-opera-o-per/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it